Codice A1618A

D.D. 21 luglio 2023, n. 529

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Tenuta La Cova (P.IVA omissis), nella persona del legale rappresentante Michelino Costantino (C.F. omissis) - Località: Santo Stefano Belbo, loc. Val di Villa.



ATTO DD 529/A1618A/2023

DEL 21/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Tenuta La Cova (P.IVA *omissis*), nella persona del legale rappresentante Michelino Costantino (C.F. *omissis*) – Località: Santo Stefano Belbo, loc. Val di Villa.

1. PREMESSO CHE:

- in data 13/06/2023 prot. n. 83603 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata da Tenuta La Cova s.s.a (P.IVA *omissis*), nella persona del legale rappresentante Michelino Costantino (C.F. *omissis*), con sede legale in Santo Stefano Belbo (CN), Strada Vecchia di Valdivilla 1, per la realizzazione di opere di modificazione del suolo per impianto di nuovo vigneto, in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Val di Villa, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- il lotto oggetto di intervento è individuato catastalmente sul Foglio 19 del NCT del Comune di Santo Stefano Belbo con le particelle n.ri 48, 49, 50, 51, 54, 71, 72, 73, 74, 76, 77;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie totale di 11.330,00 m², tutti non boscati e con movimenti terra pari a 7.585,00 m³;
- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
- 3. RICHIAMATA la nota prot. n. 84118 del 14/06/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- 4. VISTE le integrazioni, pervenute in data 15/06/2023 prot. n. 84916 dal professionista incaricato della pratica Geom. Dotta Gianluca, riguardanti la correttezza delle particelle catastali coinvolte dall'intervento;
- 5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 13/07/2023 prot. n. 98587, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;
- l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale;
- 7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- 8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7":
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

- A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, Tenuta La Cova s.s.a (P.IVA *omissis*), con sede legale in Santo Stefano Belbo (CN), Strada Vecchia di Valdivilla 1, alla realizzazione di opere di modificazione del suolo per impianto di nuovo vigneto, in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Val di Villa, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 19 del NCT del Comune di Santo Stefano Belbo con le particelle n.ri 48, 49, 50, 51, 54, 71, 72, 73, 74, 76, 77.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot 83603 del 13/06/2023) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa;
- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;
- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza.
- F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della

Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud) Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1057 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore tecnico Piemonte Sud

PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

Richiesta di autorizzazione per lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi finalizzati al reimpianto di vigneto in comune di Santo Stefano Belbo (CN),

loc. Valdivilla, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici

Richiedente: Azienda agricola Tenuta La Cova

Parere geologico tecnico

In data 15/06/2023, prot. n 25784, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte sud l'istanza dell'Azienda agricola Tenuta La Cova, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. nº 45/1989 per lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi per reimpianto di vigneto in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), loc. Valdivilla, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico geotecnica a firma del geol. Claudio Riccabone;
- ✓ tavole grafiche di progetto;
- √ documentazione fotografica;

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo effettuato in data 11/07/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nel livellamento del suolo finalizzato al reimpianto di vigneto su una superficie totale modificata di 11.330 mq e per un volume totale pari a 7.585 mc, di cui 3.450 mc per scavi e riporti legati ai livellamenti, 520,50 mc per la realizzazione dei drenaggi (comprensivi di scavi e riporti) e i rimanenti per operazioni di estirpo vigneto esistente e aratura profonda.

Considerato che il sottosuolo è costituito da un substrato marnoso – arenaceo, caratterizzato da un comportamento litoide e da buone caratteristiche geomeccaniche, posto a una profondità variabile da 0,2 a 1,4 metri, e che non sono presenti aree inondabili e/o in frana, come risulta dalla relazione geologico tecnica e dal sopralluogo effettuato, si ritiene che l'intervento sia compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area, in quanto non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e, grazie alla regimazione delle acque superficiali e profonde, migliora le condizioni di equilibrio geologico e idraulico del versante.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo mediante lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi, finalizzati al reimpianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, da parte dell'Azienda agricola Tenuta La Cova, su una superficie complessiva di circa mq 11.330, e con movimenti terra (sommando scavi, riporti ed arature profonde) pari a mc 7.585, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Valdivilla, F. 19, mappali 48p, 49, 50, 51, 54, 71, 72, 73, 74, 76, 77, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
- 4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;
- 5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Referenti Geol. A. Pagliero - Geol. MG.Gallo Corso Kennedy, 7 BIS 12100 CUNEO Tel. 0171321911